

Decreto del Decano n. 3

Teramo, 14/11/2022

IL DECANO DEL CORSO DI STUDI IN SCIENZE POLITICHE

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 535 del 13 settembre 2022;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l'elezione del Senato Accademico, della Consulta del personale T.A.B., degli Organi delle Facoltà e delle Articolazioni Didattiche, emanato con D.R. n. 321 del 29.7.2013 e, in particolare, l'art. 17;

CONSIDERATA la necessità di rinnovare, per il triennio accademico 2022/2023 - 2024/2021, il Presidente del Corso di studi in Scienze politiche - L 36 a causa della scadenza del mandato relativo al triennio 2019/2020 – 2021/2022:

DECRETA

Art. 1 (Indizione delle elezioni del Presidente del CdS in Scienze politiche)

Sono indette le elezioni del Presidente del Corso di studi in Scienze politiche (L 36) per il triernio accademico 2022/2023 - 2024/2025.

Le elezioni si svolgeranno in data 28 novembre 2022 nel seggio elettorale che sarà costituito con successivo decreto del Decano, presso l'aula Parlamentare del Dipartimento di Scienze politiche Il seggio rimarrà aperto, per consentire le operazioni di voto, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Art.2 (Elettorato attivo)

L'elettorato attivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del succitato Regolamento di Ateneo. In particolare: l'elettorato attivo spetta tutti i titolari di insegnamento del Corso.

Gli elenchi in ordine alfabetico, dei nominativi aventi diritto al voto per le elezioni indicate nell'art.1 sono pubblicati nell'allegato A.

Art. 3 (Elettorato passivo)

L'elettorato passivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 1, del succitato Regolamento di Ateneo. In particolare: il Presidente del corso di Laurea, Laurea magistra e e Laurea magistrale a ciclo unico è eletto tra i professori di prima fascia, titolari di insegnamento nel Corso; nel caso di indisponibilità a ricoprire la carica da parte di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia.

Art. 4 (Operazione di scrutinio)

Le operazioni di scrutinio saranno effettuate al termine delle operazioni di voto, dagli stessi componenti del seggio elettorale.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, l'anzianità di ruolo e quindi di età.

Art. 5 (Rinvio)

Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Ateneo per l'elezione del Senato Accademico, della Consulta del personale T.A.B., degli Organi delle Facoltà e delle Articolazioni Didattiche.

Il Decano del Corso di studi in Scienze politiche

Prof. Romano Orrù

2/2